

**SENTENZA n.**

**N. R.G. 1177 / 2018**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

Composta dai Magistrati

Dott. GIOVANNI PICCIAU	PRESIDENTE
Dott. GIULIA DOSSI	CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE	GIUDICE AUSILIARIO Rel.

Nella pubblica udienza del 13 maggio 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 116/2018 del Tribunale di Pavia, estensore Giudice Dott.ssa Donatella Oneto promossa

DA

**[REDACTED]** (c.f. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Molteni e presso il suo studio domiciliato in Lecco, via Previati n. 25

**APPELLANTE**

CONTRO

**AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE** (c.f.07244730961)

**APPELLATA CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:** come da atto di appello depositato in data 17.09.2018

**FATTO E DIRITTO**

Con sentenza n. 116/18 il Tribunale di Pavia, Giudice Oneto, nella contumacia della società convenuta Equitalia Servizi Riscossione s.p.a., rigettava il ricorso



promosso da [REDACTED] con il quale chiedeva l'annullamento di n. 14 cartelle esattoriali per crediti Inps, di importo complessivo per circa euro 26.000,00, perché non notificate e comunque in quanto maturata la prescrizione quinquennale.

Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Equitalia ed il difetto di interesse ad agire del ricorrente, richiamando la Cass. n. 20618/16, considerato che non vi era stata alcuna iniziativa esecutiva in danno dello stesso, il quale avrebbe potuto/dovuto agire in via amministrativa, chiedendo lo sgravio, il cui eventuale diniego poteva allora essere legittimamente impugnato.

Ha proposto tempestivo appello [REDACTED] eccependo la sussistenza della legittimazione passiva di Equitalia spa (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), in quanto è il soggetto concessionario alla riscossione ed obbligato agli atti per i quali è intervenuta la prescrizione; richiamando inoltre sul punto la pronuncia della Cass. sez. un. 16412/07, sottolinea che è il concessionario eventualmente onerato della chiamata in causa dell'ente creditore. Censura, poi, la sentenza, per aver dichiarato il difetto di interesse ad agire, che invece l'appellante ritiene sussistente ai fini della estinzione della pretesa creditoria ex art. 615 c.p.c., non essendo prescritta una preventiva istanza in autotutela quale condizione di procedibilità della domanda e peraltro, in mancanza di prova di notifica delle cartelle da parte della convenuta contumace, non risulterebbero decorsi i 40 gg per l'impugnazione delle stesse; contesta sul punto il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza Cass. 20618/16, poiché in quella fattispecie sussisteva il presupposto della avvenuta e non contestata notifica delle cartelle esattoriali. L'Appellante ribadisce e reitera pertanto la prescrizione del credito portato dalle cartelle non notificate.

La parte appellata, ritualmente convenuta, non si è costituita.

Alla udienza del 13 Maggio 2019, dichiarata la contumacia della Agenzia delle Entrate Riscossione, la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.



L'appello è fondato.

Sussiste la legittimazione passiva dell'ente concessionario: se è vero che l'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 – che originariamente imponeva la notifica del ricorso in opposizione alla cartella anche al concessionario – è stato modificato dall'art. 4, comma quater del D.L. n. 209/2002, conv. in L. n. 265/2002, che ha soppresso l'obbligo della notifica del ricorso anche al concessionario, osserva la Corte che tale modifica legislativa ha sì comportato il venir meno del litisconsorzio necessario originariamente previsto, ma non certamente il difetto di legittimazione passiva del concessionario quando la controversia verta intorno a questioni cui il medesimo non può ritenersi estraneo. E questo è senz'altro il caso di specie, dato che nel ricorso in opposizione [REDACTED] ha eccepito la prescrizione del credito vantato dall'Inps per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo.

Sussiste l'interesse ad agire dell'appellante ai sensi dell'art. 100 c.p.c., contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il quale ha richiamato in motivazione la sentenza della Cassazione n. 22946/16, ma in quel caso la suprema corte era chiamata a pronunciarsi su una azione di mero accertamento negativo, laddove la presente fattispecie è quella prevista dall'art. 615, primo comma c.p.c.- Come già sostenuto da questo Collegio in analoghe controversie (vedi sentenza CdA Milano, 5-11-2018, n. 1632 pres. Vitali rel. Casella), si deve evidenziare che la Cassazione ha espresso il predetto principio, avendo sempre cura di precisare che "l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleggi di non avere mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria" (n. 22946/2016).

La Cassazione, quindi, non ha affatto statuito che il ricorso sia inammissibile nel momento in cui emerga in sede istruttoria l'avvenuta notifica della cartella esattoriale, ma ha semplicemente sostenuto che il contribuente – per poter



impugnare l'estratto di ruolo – debba allegare la mancata conoscenza della cartella per omessa notifica.

Anche recentemente la Suprema Corte, nel riaffermare i suddetti principi, ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo nell'ipotesi in cui l'opponente “aveva dato atto nel ricorso introduttivo di aver ricevuto ... la notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo” (Cass., ord., 7-3-2019, n. 6723).

Nella specie, il ricorrente ha dato atto di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle, la cui esistenza apprendeva dall'esame dell'estratto di ruolo. Peraltro, è da considerare tempestiva l'opposizione del [REDACTED] anche ex art. 24, c. 6, d.lgs. n. 46/1999, in quanto, come correttamente rilevato dalla difesa appellante, la parte convenuta non ha assolto all'onere della prova circa la notifica delle cartelle esattoriali oggetto di causa.

Tanto basta per considerare ammissibile il ricorso proposto da Necchi Fedele

Nel merito, la domanda appellante è fondata.

Nella specie, risulta per tabulas che le cartelle esattoriali, per le quali non vi è prova di valida notifica, riportano crediti risalenti ad anni di imposta di oltre il quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso introduttivo senza che nel periodo intermedio risultino stati compiuti atti interruttivi della prescrizione quinquennale.

Con riferimento al termine prescrizionale, deve rilevarsi la prescrizione quinquennale dei crediti per contributi previdenziali ex art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995, anche se portati da cartelle esattoriali: infatti, *“la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995) in*



*quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto" (Cass. S.U. n. 23397/2016).*

Dunque, in riforma della sentenza appellata, merita accoglimento l'opposizione alla esecuzione proposta da ██████████, sussistendo la prescrizione del credito vantato dall'Inps per intervenuto decorso del termine quinquennale.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno quindi poste a carico della parte Appellata, liquidate in ragione del DM n.55/14 come da dispositivo, in considerazione del valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria nel corso del giudizio.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 116/18 del Tribunale di Pavia dichiara l'insussistenza della parte creditrice a procedere ad esecuzione forzata in relazione alle cartelle esattoriali nn. 06820010321788405000, n. 06820040005670127000, n. 06820040287430611000, n. 06820050009118988000, n. 06820050425740901000, n. 06820060251018443000, n. 06820070399762727000, n. 06820080311651775000, n. 06820080347298776000, n. 6820090011946423000, n. 06820090246821256000, n. 06820090352294576000, n. 06820090399381890000, n. 06820090421768917000.

Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in complessivi Euro 5.300,00 oltre spese generali ed oneri di legge da distrarsi a favore del difensore di parte appellante dichiaratosi antistatario.

Milano, 13 Maggio 2019

Il Giudice Ausiliario Relatore

Laura Bove

Il Presidente

Giovanni Picciau

